

All. A)

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE Ente del Terzo Settore - ETS
ai sensi del D.LGS. 117/2017

“PROGETTO YANAPAKUNA (aiutiamoci a vicenda)”

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita con sede in Cazzano Sant'Andrea (BG), l'associazione denominata **“Progetto Yanapakuna” (aiutiamoci a vicenda)** di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione, già iscritta nell'elenco delle Onlus con il Codice Fiscale 02964900167, è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. Dopo l'iscrizione al RUNTS nella propria denominazione sociale aggiungerà l'acronimo ETS
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cazzano Sant' Andrea (BG) e la sua durata è illimitata.
4. L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie operative su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La mission associativa è quella di solidarietà sociale e promozione umana.

Art.3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 117 del 2017:

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166), e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

2. In particolare l'associazione si propone di:

- Raccogliere fondi per poter fare beneficenza e potrà effettuare le attività più idonee tra le quali:
- Lavorare insieme alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e con chiunque si trovi in condizioni di povertà o emarginazione per contribuire fattivamente all'emancipazione dalla povertà dall'ignoranza e dall'emarginazione;
- Elaborare progetti e promuovere attività aventi lo scopo di eliminare ogni forma di povertà e di sottosviluppo;
- Stabilire rapporti di costante collaborazione con le autorità e con qualunque organismo pubblico o privato ritenga opportuno per esaminare e realizzare iniziative relative e miranti allo sviluppo dei popoli e degli individui;
- Promuovere e sostenere attività con altri enti o gruppi aventi scopi analoghi e comunque connessi a quelli dell'associazione, sia in Italia che all'Estero;
- Collaborare con enti pubblici e privati italiani ed esteri e con strutture statali con la possibilità di ricevere contributi di qualsiasi natura;
- Divenire socio di enti, società ed altri enti del Terzo settore aventi finalità simili e sinergiche con la propria;
- Promuovere, sostenere corsi ed attività di formazione professionale e tecnica sia in Italia che all'estero nei confronti dei soggetti svantaggiati e ad operatori che rivolgono la loro professionalità nei confronti dei soggetti svantaggiati;
- Promuovere, sostenere manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, manifestazioni e attività sportive e di spettacolo;
- Promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative dell'associazione;
- Curare pubblicazioni per illustrare, informare, e formare tutti coloro che, oltre ai soci, desiderano approfondire il rapporto con l'associazione e le sue attività.

3) l'associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
3. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

Art. 5 – Ammissione dei soci

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato.



3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e si impegnano a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità.

4. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. Il candidato aspirante socio può appellarsi all'Assemblea dei soci una volta ricevuta la deliberazione motivata da parte dell'Organo di amministrazione che ne delibera il diniego all'ammissione, entro il termine di 60 giorni; l'assemblea si pronuncerà nei successivi 60 giorni.

6. L'assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, può nominare soci benemeriti, persone che per meriti particolari hanno contribuito allo sviluppo delle attività sociali ed hanno partecipato al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione stessa.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee;
- b) di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali se maggiorenne;
- c) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- f) di recedere in qualsiasi momento;
- g) di esaminare i libri sociali.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione contribuendo alle spese annuali dell'associazione. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'eventuale regolamento interno o in mancanza di esso dall'Organo di Amministrazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione o per mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea su proposta dall'Organo di Amministrazione. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.



Art. 8 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso per la loro attività sociale. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 – Assemblea



1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.
5. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione esprimendo il proprio voto che sarà sempre palese, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare il presidente dell'associazione scegliendolo tra i propri soci;
 - b) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - c) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno in corso;
 - e) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
 - f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - k) deliberare sull'esclusione di un socio garantendogli la più ampia garanzia di contraddittorio;
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, oppure su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

3. Nel caso di richiesta da parte dei soci e dei componenti l'organo di amministrazione, il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati per delega.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti fisicamente o per delega.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci presenti fisicamente o per delega.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto

nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 14 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti (presidente incluso), eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 15 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione;
- d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il bilancio consuntivo, la relazione di missione sull'attività svolta e, se previsto dalla legge, il bilancio sociale;
- e) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- f) gestire direttamente o tramite terzi la contabilità ma mantenendo comunque la responsabilità della gestione;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- h) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- i) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- j) eleggere il Vice Presidente;
- k) può nominare il Segretario e il Tesoriere;
- l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;



- m) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- n) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione nel corso del mandato devono essere deliberate dall'Assemblea. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.
2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta 1 (un) giorno prima della data prevista per la riunione.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 17 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'assemblea dei soci e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali previa autorizzazione dell'organo di amministrazione ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione;
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. Questo vale sia nel caso in

cui il Vice Presidente sia delegato dal presidente a svolgerne le funzioni sia quando il presidente è impossibilitato a svolgere le sue mansioni.

Art. 18 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali.

Art. 19 – Organo di Controllo e Revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Qualora dai dati di bilancio risultassero superati i limiti stabiliti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 sarà cura dell'assemblea nominare il revisore dei conti salvo che l'assemblea non affidi la revisione dei conti all'organo di controllo. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 – Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.

2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.





Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo di controllo.

3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 22 - Patrimonio sociale

1. Il Patrimonio sociale è costituito da:

- a) Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) Eventuali fondi di riserva formai con eccedenze di bilancio;
- c) Qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, lascito, eredità a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statuari.

2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve comunque denominate, di beni patrimoniali in genere ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D, Lgs. 117/2017;

3. Il Patrimonio sociale potrà essere accresciuto con donazioni, lasciti e contributi che perverranno con tale specifica destinazione, nonché da ogni altra entrata che l'Organo di Amministrazione delibererà di destinare a tale fine;

4. Il Patrimonio sociale come le rendite del patrimonio e ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi, ricavi e entrate comunque denominate (anche di eventuali iniziative promosse dall'Organo di Amministrazione), costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali e sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;

f) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 – Esercizio sociale e scritture contabili

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo, di previsione e la relazione di missione devono essere approvati dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'Organo di Amministrazione ha la responsabilità delle scritture contabili dell'associazione gestendole direttamente o tramite terzi nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea - che nomina il liquidatore - avente analogo scopo.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

